

Polizza Protezione dei beni

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Gap

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Gap è una Polizza Collettiva che prevede la copertura per il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo indicato nel contratto di Finanziamento o nel contratto di Locazione finanziaria.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
- ✓ **Distruzione per danno totale:** distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Per ciascun Finanziamento assicurato la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a 18.000 €.



Che cosa non è Assicurato?

Per tutte le Sezioni

- ✗ Gli Autoveicoli che alla Data di Decorrenza hanno più di 2 (due) anni dalla data di 1a immatricolazione
- ✗ Gli Autoveicoli con peso a pieno carico superiore a 35 quintali.
- ✗ Autoveicolo con valore di acquisto superiore a 90.000€.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo si trovi transitoriamente nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione; tranne nel caso di soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
 - ! trasporto di cose o animali;
 - ! guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - ! guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
 - ! circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
 - ! circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
- Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:
- ! gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
 - ! ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;
 - ! i ciclomotori ed i motoveicoli;
 - ! gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
 - ! gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.



Come e quando devo pagare?

Il Premio lordo è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa, sia essa pari alla durata del Finanziamento o della Locazione finanziaria o determinata dall'Assicurato per Conto Vivo. Il Premio sarà anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della copertura.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari:

Per i Finanziamenti e Locazioni finanziarie: alla durata del Finanziamento o della Locazione finanziaria;

Per Conto Vivo: a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi in base alla durata prescelta dall'Assicurato in sede di adesione alla Polizza e conseguente sottoscrizione del contratto di Conto Vivo, non modificabile in corso di garanzia, rinnovabile prima della scadenza della copertura nei limiti dei termini previsti per la cessazione delle garanzie.

Qualora sia applicata la Carenza di 12 mesi, la durata contrattuale non potrà essere inferiore a 24 mesi.

La copertura cessa:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento o della Locazione finanziaria, o al termine della durata prescelta dall'Assicurato per Conto Vivo;
- decorsi 60 mesi dalla Data di Decorrenza.
- Per Conto Vivo la somma delle durate prescelte per la prima adesione e per i successivi rinnovi non può essere superiore a 60 mesi. Il termine di 60 mesi si intende dalla data di Decorrenza relativa alla prima adesione al prodotto;
- decorsi 72 mesi dalla data di 1a immatricolazione per gli autoveicoli usati;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto della garanzia;
- in caso di Portabilità o di estinzione anticipata del Contratto, laddove l'Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Puoi ripensarci e recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza inviando tale comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, FAX oppure tramite e-mail.

Assicurazione Protetto Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Cardif Assurances Risques Divers



Prodotto Volkswagen GAP

Edizione Gennaio 2019
(ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BNP Paribas Cardif, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 – Piazza Lina Bo Bardi, n. 3; cap 20124; città Milano; tel. 02.77.22.41; sito internet: www.bnpparibascardif.it - e-mail: servizioclienti@cardif.com; pec: cardifrd@pec.cardif.it

Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 257,005 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 240,129 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 165% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 808 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 488 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/809429/SFCR+2017+Cardif+Assurances+Risques+Divers.pdf>.

Al presente contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Furto Totale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Distruzione per Danno Totale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzione del premio

Riduzione del Premio	Non sono previste riduzione di premio
----------------------	---------------------------------------

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Premio Aggiuntivo	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
-------------------	---



Che cosa non è Assicurato

Rischi Esclusi	<ul style="list-style-type: none">✗ L'Aderente ha la propria residenza in Italia, in caso di persona giuridica ha sede legale in Italia✗ L'aderente, o il Titolare Effettivo in caso di persona giuridica, e l'Assicurato non sono cittadini né residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America e non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)✗ L'Aderente non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, Regione Crimea/Sebastopoli oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate✗ L'aderente e l'Assicurato non fanno parte - come anche il Titolare Effettivo - di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)✗ L'aderente non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti negli Stati indicati nell'Attestato di assicurazione oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate
----------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	! Per i sottoscrittori delle coperture assicurative Covea Fleet S.A. First Trip, Business Tour e Club Voyage e, più in generale, per gli Aderenti alla Polizza con tasso di Premio dello 0,065%, la copertura è soggetta ad un periodo di carenza pari a 12 mesi dalla Data di Decorrenza, in questo caso la durata non può essere inferiore a 24 mesi.
-----------------------------------	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri • Casella Postale 421 – 20123 Milano • e-mail: documentisinistriprotezione@cardif.com • fax n. 02 30329810. <p>L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.900.780 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).</p> <p>In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione: In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; • copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo; • copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo. <p>In caso di Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko; • copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; • copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro; • copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo; • copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo; • nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice; <p>In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio lordo, unico e anticipato, è calcolato in ragione percentuale del Valore d'acquisto e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa, sia essa pari alla durata del Finanziamento o della Locazione finanziaria o determinata dall'Assicurato per Conto Vivo. L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue: Per gli Aderenti al prodotto senza Carenza: 0,08% * VALORE D'ACQUISTO * N° MESI DI DURATA DELLA COPERTURA Per i sottoscrittori delle coperture assicurative Covea Fleet S.A. First Trip, Business Tour e Club Voyage e, più in generale, agli Aderenti al prodotto con Carenza di 12 mesi, il Premio lordo è calcolato come segue: 0,065% * VALORE D'ACQUISTO * N° MESI DI DURATA DELLA COPERTURA</p> <p>Tale Premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari al 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket), sarà anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della copertura.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Rimborso del premio al netto delle imposte in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità. Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Se il Cliente non paga il Premio relativo al primo anno, Cardif può agire per l'esecuzione dell'Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate.</p>

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Cardif può recedere dall'assicurazione se l'Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). Mancando il pagamento di quanto dovuto, l'assicurazione è risolta di diritto qualora la Società, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del Premio, non agisce per la riscossione. In tal caso la Società ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento o nel contratto di Locazione finanziaria in relazione al quale è prestata l'assicurazione.

Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione**
61,15% del premio netto versato per gli Autoveicoli.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Cardif – Ufficio Reclami- Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano; e-mail reclami@cardif.com ; fax 02.77.224.265. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo: <ul style="list-style-type: none">• direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);• all' IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5260/02

Edizione 01/2019

DEFINIZIONI:

Aderente/Assicurato: la persona fisica o giuridica che, ha acquistato un Autoveicolo, ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa Garanzia Assicurativa "GAP".

Assicuratore/Compagnia: **Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia**, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- Capitale sociale: 16,876 Milioni di Euro
- P.IVA, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Autoveicolo: l'autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento o nel contratto di Locazione finanziaria in relazione al quale è prestata l'assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, e può essere nuovo oppure usato, purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia delle coperture assicurative è sospesa.

Conto Vivo: linea di fido revolving concessa ed erogata dalla Contraente per l'acquisto di un'autovettura o della Polizza, o di altri beni, servizi o spese generiche.

Contraente: Volkswagen Bank GmbH, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente.

Contratto: un Finanziamento o un Conto Vivo o una Locazione finanziaria concessa dalla Contraente.

Data di Decorrenza: giorno di erogazione da parte della Contraente del Finanziamento, della Locazione finanziaria o del Conto Vivo, ovvero giorno di Riutilizzo del Conto Vivo.

Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Finanziamento: qualunque altro contratto di finanziamento, diverso da Conto Vivo o Locazione finanziaria, finalizzato all'acquisto di un'autovettura ed erogato dalla Contraente.

Furto Totale: furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Locazione finanziaria: operazione di finanziamento, altrimenti detta "leasing finanziario", con la quale la Contraente concede un bene in uso all'Assicurato, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.

Modulo di Adesione: documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscrivere a cura dell'Aderente/Assicurato.

Parti: Assicurato, Assicuratore, Contraente.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5260/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc...;

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Riutilizzo: riutilizzo della linea di fido concessa dalla Contraente all'Assicurato con Conto Vivo, nei limiti del fido disponibile a seguito dei rimborsi effettuati.

Sinistro: evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale od alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, in relazione al quale è prestata l'assicurazione, al cui verificarsi viene liquidato l'Indennizzo al Beneficiario.

Titolare Effettivo: la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l'Aderente è una persona giuridica.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo d'IVA in caso di Finanziamenti e Conto Vivo, ovvero escluso IVA per Locazioni finanziarie) dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.



Valore d'Acquisto: è il valore dell'Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo d'IVA in caso di Finanziamenti e Conto Vivo, o escluso IVA in caso di Locazioni finanziarie), così come riportato sul Contratto o sulla fattura d'acquisto; in relazione all'acquisto di Autoveicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dell'Autoveicolo come riportata su Eurotax Giallo e aumentata del 5%.

Art. 1 - Oggetto della Copertura

L'Assicuratore, nella misura, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in particolare con riferimento agli **artt. 5 "Prestazione Assicurativa", 6 "Massimali" e 7 "Esclusioni"**, si impegna ad indennizzare all'Assicurato il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di ammissione alla Copertura

L'Assicurazione è prestata in caso di sottoscrizione di un Contratto concesso dalla Contraente per l'acquisto di un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato (purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione) e previa adesione alla copertura assicurativa mediante la sottoscrizione della dichiarazione di adesione contenuta nel Modulo di Adesione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Sono altresì ammessi all'assicurazione esclusivamente gli Autoveicoli con Valore d'Acquisto massimo pari a 90.000 €.

2.1 Condizioni al momento dell'Adesione

L'Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell'Adesione le seguenti figure contrattuali rispettano i seguenti requisiti:

	Persona Fisica	Persona Giuridica
Aderente	A) ha la propria residenza in Italia	E) ha sede legale in Italia F) non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, Regione Crimea/ Sebastopoli oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate G) non ha sede in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America H) il suo Titolare Effettivo non è cittadino di, né residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America I) non fa parte - come anche il suo Titolare Effettivo - di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > www.treasury.gov)
Aderente o Assicurato	B) non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America C) l'Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America D) non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > www.treasury.gov)	

2.2 Condizioni durante l'Assicurazione

L'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui l'Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui l'Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;



- gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell'adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- lo Stato in cui l'Assicurato era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- l'Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l'Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

L'Aderente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio, come indicate nella Proposta.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell'Aderente o dell'Assicurato.

Inoltre, in caso di Aderente persona giuridica, l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede dell'Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o dopo l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di sede originaria dell'Aderente).

Inoltre l'Assicurazione non opera nemmeno per sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo del Contraente.

In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > www.treasury.gov).

Art. 3 - Decorrenza e cessazione della garanzia – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità

3.1 Decorrenza e durata delle garanzie

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari:

- **Per i Finanziamenti e Locazioni finanziarie:** alla durata del Finanziamento o della Locazione finanziaria;
- **Per Conto Vivo:** a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi in base alla durata prescelta dall'Assicurato in sede di adesione alla Polizza e conseguente sottoscrizione del contratto di Conto Vivo, non modificabile in corso di garanzia, rinnovabile prima della scadenza della copertura nei limiti dei termini previsti per la cessazione delle garanzie.

Qualora sia applicata la Carenza di 12 mesi, la durata contrattuale non potrà essere inferiore a 24 mesi.

3.2 Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento o della Locazione finanziaria, o al termine della durata prescelta dall'Assicurato per Conto Vivo;
- decorsi 60 mesi dalla Data di Decorrenza. Per Conto Vivo la somma delle durate prescelte per la prima adesione e per i successivi rinnovi non può essere superiore a 60 mesi. Il termine di 60 mesi si intende dalla Data di Decorrenza relativa alla prima adesione al prodotto;
- decorsi 72 mesi dalla data di 1^a immatricolazione per gli autoveicoli usati;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto della garanzia; in tale caso per la restituzione del premio pagato e non goduto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 3.3 che segue;
- in caso di Portabilità o di estinzione anticipata del Contratto, laddove l'Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto.

La garanzia cessa altresì se, nel corso della durata dell'assicurazione:



- l'Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato in cui l'Aderente ha trasferito, dopo l'adesione, la propria residenza originaria);
- l'Aderente o l'Assicurato acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato con effetto dalla data di applicazione;
- se l'Assicurato trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;
- l'Aderente perde la propria sede legale in Italia;
- il Titolare Effettivo acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria del Titolare Effettivo con effetto dalla data di applicazione.

3.3 Estinzione anticipata del Finanziamento

In caso di estinzione anticipata del Contratto o di Portabilità la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell'estinzione anticipata o della Portabilità, salvo il caso in cui l'Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o Portabilità.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di Adesione.

Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l'Assicurato ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Contratto.

Il mantenimento delle coperture potrà essere richiesto con le modalità di cui all'art. 14. Si invita in ogni caso l'Aderente a contattare il Servizio Clienti di Cardif al numero verde **800.900.780** dall'Italia (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).

Art. 4 - Diritto di recesso

Recesso dell'Aderente

L'Assicurato può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita

Casella Postale 550

20123 Milano

Email: lineapersone@cardif.com.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della comunicazione telefonica e la restituzione all'Assicurato, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di Adesione.

In caso di durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l'Assicuratore ha concesso nella misura indicata nel Modulo di Adesione, l'Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere dall'Assicurazione se l'Aderente, l'Assicurato o il Titolare Effettivo dell'Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > www.treasury.gov).

La Compagnia può, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

Art. 5 - Prestazione assicurativa

L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà al Beneficiario, **nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 "Massimali"**, un importo pari al 20% del Valore d'Acquisto.



Per i sottoscrittori delle coperture assicurative Covea Fleet S.A. First Trip, Business Tour e Club Voyage e, più in generale, per gli Aderenti alla Polizza con tasso di Premio dello 0,065%, è previsto un periodo di carenza di 12 mesi dalla Data di Decorrenza. In caso di sinistro avvenuto in tale periodo la Compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione.

Art. 6 - Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 18.000,00.

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Autoveicolo.

Art. 7 - Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- (a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- (b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- (c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- (d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- (e) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- (f) trasporto di cose o animali;
- (g) guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- (h) guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- (i) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- (j) circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- (k) circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- (l) gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- (m) ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;
- (n) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- (o) gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- (p) gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.

Art. 8 - Beneficiari delle prestazioni

In caso di sottoscrizione di Finanziamento e Conto Vivo, il Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l'Assicurato.

In caso di sottoscrizione di Locazione Finanziaria, il Beneficiario irrevocabile della Prestazione è la Contraente.

Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – *Office of Foreign Assets Control* > www.treasury.gov).

Art. 9 - Premi dell'assicurazione

Il premio lordo, unico e anticipato, è calcolato in ragione percentuale del Valore d'acquisto e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa, sia essa pari alla durata del Finanziamento o della Locazione finanziaria o determinata dall'Assicurato per Conto Vivo.

L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue:

Per gli Aderenti al prodotto senza Carenza:

$$0,08\% * \text{VALORE D'ACQUISTO} * \text{N. MESI DI DURATA DELLA COPERTURA}$$

Per i sottoscrittori delle coperture assicurative Covea Fleet S.A. First Trip, Business Tour e Club Voyage e, più in generale, agli Aderenti al prodotto con Carenza di 12 mesi, il Premio lordo è calcolato come segue:

$$0,065\% * \text{VALORE D'ACQUISTO} * \text{N. MESI DI DURATA DELLA COPERTURA}$$

Tale Premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari al 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket), sarà



anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della copertura.

Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio previsto per la corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione.

La frazione mensile di Premio così determinata è riportata sul Modulo di Adesione.

Art. 10 - Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a

Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri

Casella Postale 421 – 20123 Milano

E-mail: documentisinistriprotezione@cardif.com

Fax n. 02 30329810.

L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero **800.900.780** (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:

- (a) **copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;**
- (b) **estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;**
- (c) **copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;**
- (d) **copia del contratto di Finanziamento;**
- (e) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;**
- (f) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**
- (g) **copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;**

In caso di Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo:

- (a) **dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;**
- (b) **copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;**
- (c) **copia del contratto di Finanziamento;**
- (d) **estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;**
- (e) **quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;**
- (f) **copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro;**
- (g) **copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;**
- (h) **copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;**
- (i) **nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice;**

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 11 - Liquidazione dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro;
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno stato membro dell'Unione Europea.

Art. 12 - Legge Applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 13 - Estensione territoriale

La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto "K" dell'art. 7 "Esclusioni", nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 14 - Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 18 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a:

Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita



Casella Postale 550 – 20123 Milano

E-mail: servizioclienti@cardif.com

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.

La Compagnia, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS.

L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 15 - Cessione dei diritti

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 17 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 18 - Reclami

Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o Email all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:

Cardif – Ufficio Reclami

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Email: reclami@cardif.com

Fax: 0277.224.265

La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'intermediario assicurativo

Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l'esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

PEC: ivass@pec.ivass.it

Fax: 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- **il nome, cognome e domicilio del reclamante;**
- **la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- **la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.**

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'Istituto della mediazione come disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza/sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito

<http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

Art. 19 - Protezione dei dati personali

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dall'Assicuratore sono necessari:

A. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

B. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

C. Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
 - o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
 - o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:

- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).

- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

- data.protection.italy@cardif.com
- Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

MODULO DI ADESIONE



Data e luogo _____

Alle Polizze Collettive: "CPI ALTER EGO LEASING" n. 5348/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, "CPI ALTER EGO DUO PLUS - Dipendenti di aziende private" n. 5116/01 e n. 5488/02 tra Volkswagen Bank GmbH, Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers, "CPI ALTER EGO DUO PLUS" - Per Tutti n. 5107/01 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Vie, "GAP" n. 5260/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers.

DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO / LEASING

Pratica Finanziamento/Leasing n.:	Durata Finanziamento/Leasing (in mesi):
Durata Copertura (in mesi) CPI:	Durata Copertura (in mesi) GAP:
Somma da assicurare (in euro) CPI:	Costo del Veicolo (in euro) GAP:
(Finanziamento: costo comprensivo di IVA come riportato sul contratto di Finanziamento)	
(Leasing: costo al netto dell'IVA come riportato sulla fattura di acquisto)	

DATI RELATIVI ALL'ADERENTE / ASSICURATO

Cognome e Nome/Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Sesso
Data di Nascita	Luogo di Nascita	Prov. Cittadinanza
Documento	Numero	Data rilascio Luogo rilascio
Indirizzo/Sede Legale: Via e n. Civico		
Città	Prov. C.A.P.	Professione
Indirizzo di recapito (domicilio eletto se diverso dalla residenza) Via e n. Civico		
Città	Prov. C.A.P.	

DATI RELATIVI ALL'ASSICURATO SE DIVERSO DALL'ADERENTE (in caso di Leasing)

Assicurato		
Cognome e Nome	C.F.	Professione
Indirizzo (domicilio)	Città	Prov. C.A.P.

ADESIONE "CPI ALTER EGO LEASING" (in caso di Leasing)

Polizza n. 5348/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia. Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5348/02 e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle richieste ed esigenze di copertura assicurativa. Confermo altresì - di non intrattenere rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Corea e Regione Crimea/Sebastopoli oppure con persone giuridiche aventi sede negli Stati indicati o loro società/entità controllate o partecipate; - di sapere che è possibile richiedere alle Compagnie le credenziali per l'accesso all'area riservata, **ADERISCO** alla Polizza n. 5348/02. **ATTENZIONE: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione. Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere. Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).**

I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di _____ euro (di cui _____ euro riconosciuti all'intermediario).

Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un'unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato in un numero di quote mensili pari al numero di canoni mensili a scadere del contratto di Locazione Finanziaria. In caso di durata poliennale il Premio usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%. Le spese di emissione del contratto sono di 5 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 12,50 euro.

Data e firma dell'Aderente X _____ Data e firma dell'Assicurato (se diverso dall'Aderente) X _____

L'Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 2 "Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa", 6 "Esclusioni", 7 "Beneficiari delle prestazioni", 9 "Massimali", 10 "Denuncia dei Sinistri", 14 "Cessione dei diritti".

Data e firma dell'Aderente X _____ Data e firma dell'Assicurato (se diverso dall'Aderente) X _____

ADESIONE "CPI ALTER EGO DUO PLUS - Dipendenti di aziende private" (in caso di Finanziamento)

Polizze n. 5116/01 e n. 5488/02 tra Volkswagen Bank GmbH e le Rappresentanze Generali per l'Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers. Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alle Polizze collettive n. 5116/01 e n. 5488/02, il Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente Terzo da contattare in caso di Decesso e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle Polizze alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Confermo altresì di sapere ed accettare che:

- la garanzia Inabilità Temporanea Totale della Polizza n. 5488/02 si attiverà, in luogo della garanzia Perdita d'Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato;
 - in caso di Sinistro che interessa la garanzia Perdita d'Impiego (oppure, in ipotesi di modifica dello status di Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Inabilità Temporanea Totale), il numero delle Indennità mensili riconosciute all'Aderente potrà risultare inferiore, in considerazione del rischio assicurato, ed in particolare per effetto della franchigia e del massimale, al numero delle rate del Finanziamento che ancora rimangono da pagare;
 - in caso di recesso dall'assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza, saranno ridotte la durata e/o le rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto e delle spese amministrative per l'emissione del contratto (in relazione a ciò, libero espressamente le Compagnie da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio);
 - di sapere che è possibile richiedere alle Compagnie le credenziali per l'accesso all'area riservata;
- e, dunque, **ADERISCO** alle Polizze n. 5116/01 e n. 5488/02, **indicando come Assicurato me stesso/a.**

I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di _____ euro (di cui _____ euro riconosciuti all'intermediario).

L'importo del Premio relativo alle singole garanzie è indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un'unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato unitamente alla rata mensile del Finanziamento. Le spese di emissione del contratto sono di 10 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 25 euro.

Data e firma dell'Aderente / Assicurato X _____

Ai fini dell'efficacia dell'adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARO INOLTRE:

- di non essere portatore di uno stato di Inabilità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Inabilità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati;
- di essere un Lavoratore Dipendente Privato, individuato ai fini della copertura assicurativa come: Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell'adesione, è richiesta un'anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente;
- di non avere ricevuto nei 12 mesi antecedenti la presente adesione una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale sono stato individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.

ATTENZIONE: le dichiarazioni dell'Assicurato sul suo stato di salute.

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione. Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).

Data e firma dell'Aderente / Assicurato **X** _____

L'Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 "A quali condizioni opera l'Assicurazione?"; 6.2 "Recesso delle Compagnie"; 8 "Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?"; 9 "A quanto ammonta l'indennità massima per ogni garanzia?"; 10 "Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?"; 12 "Come si denuncia un Sinistro?"; 13 "Quando riceverò l'indennità?".

Data e firma dell'Aderente / Assicurato **X** _____

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte;
 pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

ADESIONE "CPI ALTER EGO DUO PLUS" – Per Tutti (in caso di Finanziamento)

Polizza n. 5107/01 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Vie, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5107/01, il Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente Terzo da contattare in caso di Decesso e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Confermo altresì di sapere ed accettare che:

- in caso di Sinistro che interessa la garanzia Inabilità Temporanea Totale, il numero delle Indennità mensili riconosciute all'Aderente potrà risultare inferiore, in considerazione del rischio assicurato, ed in particolare per effetto della franchigia e del massimale, al numero delle rate del Finanziamento che ancora rimangono da pagare;
- in caso di recesso dall'assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza, saranno ridotte la durata e/o le rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto e delle spese amministrative per l'emissione del contratto (in relazione a ciò, libero espressamente la Compagnia da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio);
- di sapere che è possibile richiedere alle Compagnie le credenziali per l'accesso all'area riservata,

ADERISCO alla polizza n. 5107/01, indicando come assicurato me stesso.

I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di _____ euro (di cui _____ euro riconosciuti all'intermediario).

Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un'unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato unitamente alla rata mensile del Finanziamento. L'importo del Premio relativo alle singole garanzie è indicato all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Le spese di emissione del contratto sono di 5 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 12,50 euro.

Data e firma dell'Aderente / Assicurato **X** _____

Ai fini dell'efficacia dell'adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARO INOLTRE:

- di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche);
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati.

ATTENZIONE: le dichiarazioni dell'Assicurato sul suo stato di salute.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione.

Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.

Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).

Data e firma dell'Aderente / Assicurato **X** _____

L'Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 "A quali condizioni opera l'Assicurazione?"; 6.2 "Recesso della Compagnia"; 8 "Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?"; 9 "A quanto ammonta l'indennità massima per ogni garanzia?"; 10 "Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?"; 12 "Come si denuncia un Sinistro?"; 13 "Quando riceverò l'indennità?".

Data e firma dell'Aderente / Assicurato **X** _____

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte;
 pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

ADESIONE "GAP"

Polizza n. 5260/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5260/02 e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

ADERISCO alla Polizza n. 5260/02.

I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di _____ euro (di cui _____ euro riconosciuti all'intermediario).

Il Premio lordo è unico e anticipato. Il Premio sarà anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto. Le spese di emissione del contratto sono di 10 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento sono di 25 euro. In caso di durata poliennale il Premio usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%.

Data e firma dell'Aderente **X** _____

L'Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 6 "Massimali"; 7 "Esclusioni"; 8 "Beneficiari delle prestazioni"; 10 "Denuncia dei Sinistri"; 15 "Cessione dei diritti".

Data e firma dell'Aderente **X** _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"), dalle Rappresentanze Generali per l'Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers tramite l'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell'informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell'informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa stessa.

Data e firma dell'Aderente **X** _____

Data e firma dell'Assicurato (se diverso dall'Aderente) **X** _____

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI¹

(Modulo da consegnare al Cliente in caso di adesione all'offerta assicurativa)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- (a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- (b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- (c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- (d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- (e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

¹ In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l'Aderente alla stessa polizza.

DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL'INTERMEDIARIO

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente¹ il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario responsabile

- (a) Cognome e nome:
- (b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data numero sezione E;
- (c) indirizzo della sede operativa (ufficio)
- (d) telefono: indirizzo di posta elettronica
- (e) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Allianz S.p.A., Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni*;
- (f) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di "VOLKSWAGEN BANK GmbH" con sede in Gifhorner Straße 57, D – 38112 Braunschweig (Germania), succursale di Milano Via Petitti n. 15 (responsabile della sede italiana: Bernhard Hermann Dyckhoff), iscritta all'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 30/05/2007 con numero UE00005460. Sito internet registro Stato membro d'origine: www.vermittlerregister.info; Autorità di vigilanza Stato membro d'origine: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK); Numero di registrazione Stato membro d'origine: D- HNQM- UQ9MO-22.

Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati facendone richiesta all'intermediario stesso.

* Per tali compagnie, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l'attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Milano Via Vittor Pisani n. 13, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 02 30465068, www.mach-1.it, mach1@registerpec.it.

Per i reclami si dovrà inviare lettera raccomandata a/r oppure e-mail PEC ai recapiti sopra indicati.

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- (a) L'intermediario Volkswagen Bank GmbH e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen Financial Services AG;
- (b) l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari sono quelle indicate nella parte I alla lettera (e) svolgono attività in Italia.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'Intermediario in relazione all'attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l'Intermediario Volkswagen Bank GmbH la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti: Milano Via C.I. Petitti n. 15, tel. +39 02 33 027 6961, fax +39 02 33 027 522, indirizzo e-mail assicurazioni@vwfs.com. Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa Assicurativa.

Quando Volkswagen Bank GMBH opera in collaborazione con altro intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a Volkswagen Bank GmbH, la quale provvederà a inoltrarli all'altro intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l'intermediario in diretta relazione con l'impresa assicurativa.

¹In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'Aderente alla stessa Polizza Collettiva.

VOLKSWAGEN BANK

VOLKSWAGEN BANK GmbH - Filiale di Milano

Dichiarazione dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 relativa alla/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e in occasione del contratto di finanziamento

sottoscritto da: _____

Dichiarazione

Confermo/iamo di aver ricevuto e trattenuto:

- a) in occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti nei confronti dei contraenti e/o aderenti alle Polizze Collettive ed una Nota illustrativa sintetica delle caratteristiche della/e Polizza/e Collettiva/e e/o del Contratto Assicurativo;
- b) prima dell'adesione alla/e Polizza/e Collettiva/e e/o della sottoscrizione del contratto assicurativo, sia la Dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari assicurativi e delle loro rispettive attività, sia copia conforme, non sottoscritta e non impegnativa per le Parti, della documentazione contrattuale (Nota Informativa e Condizioni Generali della/e Polizza/e Collettiva/e e/o Nota Informativa e Contratto Assicurativo);
- c) contestualmente alla sottoscrizione, un esemplare della documentazione contrattuale.

Luogo e data: _____

Firma Assicurato: _____

(per le Società timbro e firma procuratore con poteri di firma)